



COMUNE DI PESCIASSEROLI

Provincia di L'Aquila

Ordinanza

N. 12	OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI PER GARANTIRE TEMPORANEAMENTE IL FUNZIONAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI MULTIRACCOLTA RIFIUTI, SITO IN PESCIASSEROLI - ZONA ARTIGIANALE - FG. 23 - P.LLE 1688-1689-1693-1694-1698-1699-1703-1704 PER STOCCAGGIO PROVVISORIO DI MATERIALE DA AVVIARE A RECUPERO, CON CODICI CER: 200101 (CARTA E CARTONE), 2003037 (INGOMBRANTI), 150106 (IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI), 150107 (IMBALLAGGI DI VETRO), 200303 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE).
Data 10-04-2026	

IL SINDACO

Premesso che:

- con Determina AGIR n. 111 del 18.03.2025 è stato aggiudicato il *“Servizio di igiene urbana nel comune di Pescasseroli, per la durata di anni cinque ed una proroga tecnica per un periodo di sei mesi”* a favore dell'operatore economico PINECO SOC COOP SOC – Via Garibaldi 63, 64025, Pineto;
- il gestore uscente ha impugnato in via giurisdizionale tale aggiudicazione, determinando il posticipo della stipula del contratto e l'inizio del servizio da parte del nuovo gestore;
- in data 14.06.2025, con Rep. n. 442 del 14.06.2025 è stato stipulato il Contratto tra il Comune di Pescasseroli e la ditta Pineco Soc.Coop., con sede in Pineto (TE) Via Garibaldi n. 43 P.Iva e C.F. 01714880679;

Che è intenzione dell'Amministrazione realizzare un Centro di Raccolta Comunale sul Territorio che consenta una maggiore efficienza del servizio di raccolta, oltre agli evidenti benefici ambientali e economici;

Che al riguardo, nelle more della realizzazione del Centro di Raccolta Comunale, e con l'avvio del servizio da parte della nuova soc. aggiudicataria PINECO SOC COOP SOC, si sono verificati problemi

di organizzazione nella gestione dello stesso, soprattutto per i numerosi trasporti da effettuare per il conferimento dei materiali raccolti da avviare a recupero presso i siti autorizzati;

Che per ovviare temporaneamente ai disagi e disservizi verificatisi, e migliorare lo standard qualitativo e quantitativo del servizio, con ordinanza sindacale n. 8/2025 del 1/08/2025, si è proceduto a disciplinare temporaneamente, per necessità ed urgenza, ai sensi dell'art. 50 comma 5 e art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, lo stoccaggio provvisorio di materiale da avviare a recupero, con codici CER 200101 (carta e cartone), 2003037 (ingombranti), 150102 (imballaggi in plastica), 150107 (imballaggi di vetro), presso l'area in Viale Fausto Grassi Pescasseroli, individuata catastalmente al Fg. 21 particelle nn. 108 e 109 (pratica edilizia prot. n. 1365 del 18.02.2025);

Che successivamente con ordinanza sindacale n. 45/2025 del 19/12/2025 si è proceduto ad AUTORIZZARE l'attivazione, in via temporanea, salvo eventuale proroga, con decorrenza immediata e per mesi 3 (tre), un centro comunale multiraccolta di rifiuti, presso i lotti di proprietà comunale siti nella Zona Artigianale di Pescasseroli, contraddistinti in Catasto Terreni al Fg. 23, p.lle 1688, 1689, 1693, 1694, 1698, 1699, 1703 e 1704, provvedimento scaduto in data 19/03/2026;

Che permangono le ragioni e le necessità di cui sopra e con l'approssimarsi della stagione estiva, si prevedono numerosissime presenze turistiche sia nelle seconde case, che nelle strutture alberghiere ed extralberghiere della nostra cittadina, in particolare nei week-end, giorni estivi e periodi di alta stagione turistiche;

Che già nelle ultime settimane e week-end si sono verificati episodi di abbandono incontrollato di rifiuti, in particolare anche di rifiuti ingombranti e R.A.E.E., i quali costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Considerato che:

- la Ditta aggiudicataria del servizio PINECO SOC COOP SOC, non esistendo nel Comune di Pescasseroli un'area di stoccaggio provvisorio per i materiali da avviare a recupero, dovrebbe giornalmente effettuare trasporti presso i siti autorizzati, che distano non meno di 60 km dal Comune di Pescasseroli e in ogni caso non riuscirebbe a sopperire alle richieste a causa dei quantitativi ingenti che si hanno in questi periodi;
- che il sito di stoccaggio del Comune di Villetta Barrea (AQ), gestito da COGESA SPA, pur avendo manifestato la disponibilità per il conferimento di tali materiali, nel periodo di maggiore afflusso turistico non riuscirebbe comunque a garantire il servizio;

Che per dette ragioni, e migliorare ogni standard qualitativo e quantitativo del servizio in parola, il Comune di Pescasseroli ha avviato la procedura per la realizzazione, anche mediante richiesta di

finanziamenti pubblici, di un Centro comunale multiraccolta di rifiuti;

Che i benefici dei Centri di Raccolta Comunali (CCR) sono ambientali (meno inquinamento, recupero risorse), sociali (strade più pulite, prevenzione abbandono rifiuti) ed economici (possibili sconti TARI, efficienza gestione); permettono di smaltire gratuitamente rifiuti speciali (ingombranti, RAEE, oli, batterie, lampadine) in modo sicuro e corretto, trasformandoli in nuove materie prime e riducendo i costi di smaltimento in discarica, contribuendo a un'economia circolare e a un ambiente più sano;

Che peraltro, il Centro di Raccolta, oltre che per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto differenziato, è un importante strumento per fornire servizi, informazioni e materiali utili ai cittadini per effettuare la raccolta differenziata sul territorio;

Visto al riguardo l'art. 198 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto che, per le ragioni come sopra illustrate, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dall'urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;
- la mancata ed immediata individuazione di un sito adeguato al conferimento di determinate tipologie di rifiuto che per la loro stessa natura non sono smaltibili se non in luoghi allo scopo deputati, facilita il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi, con possibile contaminazione dei corsi d'acqua, del suolo e dispersione in atmosfera di sostanze potenzialmente inquinanti;
- oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi e disservizi alla popolazione e turisti che frequentano la nostra località nel periodo invernale;

Che in forza delle considerazioni che precedono si rende necessario ed urgente, da un punto di vista igienico-sanitario ed ambientale, rinnovare quanto già statuito con ordinanza sindacale n. 45/2025 del 19/12/2025, per la durata di almeno mesi 6 (sei), in relazione alla durata della stagione estiva, nonché integrare la stessa con i seguenti ulteriori codici: imballaggi in materiali misti (CER 150106) e residui della pulizia stradale (CER 200303) per le medesime esigenze e finalità;

Che per detto sito individuato, dovranno essere comunque garantiti la custodia ed assoggettato a precise norme regolamentari di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione per giorni quindici all'Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Che si provvederà, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, alla comunicazione del presente atto alle Autorità ivi indicate e competenti in materia entro giorni 3 (tre) dall'emissione;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

Vista la circolare interpretativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. 0005982 del 22/04/20216, relativa alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 3/04/2006, n. 192;

Effettuate le comunicazioni preventive e richieste di pareri alle Autorità locali competenti e ARPA Abruzzo e ASL 1 Abruzzo – dip. Prevenzione;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione del seguente provvedimento ex artt. 50 e 54 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

Per tutto quanto esposto nella premessa narrativa, quale motivazione del presente provvedimento ex Legge n. 241/1990 e s.m.i.,

- **DI RINNOVARE** in relazione all'ordinanza sindacale n. 45/2025 del 19/12/2025, l'attivazione, in via temporanea, di un centro comunale multiraccolta di rifiuti, presso i lotti di proprietà comunale siti nella Zona Artigianale di Pescasseroli, contraddistinti in Catasto Terreni al Fg. 23, p.lle 1688, 1689, 1693, 1694, 1698, 1699, 1703 e 1704, **in** quanto l'attuale stato di fatto garantisce ampiamente le principali condizioni e requisiti tecnici prescritti dalla normativa in materia, ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per la durata di mesi 6 (sei) ed integrare le dette statuizioni con i seguenti codici imballaggi in materiali misti (CER 150106) e residui della pulizia stradale (CER 200303);
- **DI DARE ATTO** che saranno comunque garantiti, per il sito individuato, di proprietà di questo Ente, la custodia ed assoggettato a precise norme regolamentari di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, a cura dell'Ufficio tecnico comunale;
- **DI ORDINARE** alla Ditta di gestione del servizio PINECO SOC COOP SOC – Via Garibaldi 63, 64025, Pineto:
 - 1) **l'utilizzo transitorio e temporaneo** dell'area come sopra individuata catastalmente in Zona Artigianale di Pescasseroli al Fg. Fg. 23, p.lle 1688, 1689, 1693, 1694, 1698, 1699, 1703 e 1704, di proprietà comunale, come **punto di deposito controllato** per carta e cartone (CER 200101), imballaggi in materiali misti (CER 150106), imballaggi in vetro (CER 150107), ingombranti (CER 200307) e residui della pulizia stradale (CER 200303);
 - 2) che il deposito sia ordinato, separato per frazioni e con modalità che non creino pericolo per la salute pubblica né degrado ambientale;
 - 1) che i cassoni utilizzati per il deposito temporaneo siano a tenuta stagna, dotati di adeguati sistemi di copertura, e utilizzati esclusivamente per i materiali secchi e non putrescibili sopra individuati;
 - 2) che l'utilizzo dell'area abbia durata limitata, con decorrenza immediata e per la durata di mesi 3 (tre), salvo motivata proroga;
 - 3) che il gestore custodisca e mantenga l'area in condizioni decorose e sicure, secondo le prescrizioni della ASL e dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - 4) che a seguito di ogni intervento dovranno essere presentati i relativi formulari sia alla Ditta proprietaria del Sito che all'Ufficio Tecnico Area Territorio e Ambiente del Comune di Pescasseroli;
- **DI STABILIRE** che gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo transitorio e temporaneo del sito indicato saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio PINECO

SOC COOP SOC – Via Garibaldi 63, 64025, Pineto;

- **DI DEMANDARE** la vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione ed osservanza del presente provvedimento alla Polizia locale comunale e alle Forze di Polizia operanti sul territorio;
- **DI DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento, a norma di legge, all'ARPA ABRUZZO, ASL 1 ABRUZZO;
- **DI COMUNICARE** il presente provvedimento, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, alle Autorità ivi indicate e competenti in materia entro giorni 3 (tre) dall'emissione,
 - ✓ Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza tutela del territorio, Ministro della Salute, Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Abruzzo.

nonché:

- a PINECO SOC COOP SOC
 - a ARPA Abruzzo
 - alla ASL N.1 Avezzano Sulmona L'Aquila
 - alla Polizia Locale
 - al Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Pescasseroli
 - all'Ente Autonomo PNALM
 - alla Prefettura di L'Aquila
 - alla Provincia di L'Aquila
 - al Dipartimento Territorio e Ambiente Regione Abruzzo
 - a Servizio Gestione e Rifiuti e Tutela del Suolo Provincia di L'Aquila
- **DI DISPORRE** altresì che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Pescasseroli.
 - **DI PRECISARE** che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90:
 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso gerarchico innanzi al Prefetto dell'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza;
 - contro il presente atto può essere presentato alternativamente ricorso al TAR competente, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 09.07.2010;
 - entro 120 gg., a decorrere dalla definitività dell'ordinanza e trascorso il termine di 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico al Prefetto, può inoltre essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pescasseroli, 10-04-2026

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SIPARI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005